



Decreto Dirigenziale n. 29 del 01/08/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 11 - Autorizzazioni ambientali e rifiuto Avellino

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06. VOLTURA DEL D.D. N. 152 DEL 01/09/2011 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA "PANIFICIO SANTORO VINCENZO S.A.S. DI VARA MARIA E FIGLI".

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) CHE con D.D. N. 152 DEL 01/09/2011, è stata rilasciata alla ditta "Panificio Santoro Vincenzo" l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269 comma 2, per l'attività di panificio ed affini con sede produttiva in via Variante Est n.4 del Comune di Manocalzati (AV);
- b) CHE è stata acquisita al prot. n. 511503 del 25/07/2017 domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento da parte della Società "Panificio Santoro Vincenzo s.a.s. di Vara Maria e Figli" per l'avvenuto decesso del sig. Santoro Vincenzo, dichiarando che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento e le emissioni in atmosfera, sotto gli aspetti qualitativi e quantitativi delle concentrazioni;
- c) CHE alla richiesta di voltura di cui sopra è allegata copia dell'atto di costituzione della Società "Panificio Santoro Vincenzo s.a.s. di Vara Maria e Figli" costituita dai legittimi eredi del de cuius, a firma del Dott. Edgardo Pesiri, Notaio in Avellino, n. 55654 del Repertorio, n. 21541.

CONSIDERATO:

- a) CHE la Società "Panificio Santoro Vincenzo s.a.s. di Vara Maria e Figli" subentra alla Società "Panificio Santoro Vincenzo", nell'esercizio dell'attività di panificio ed affini con sede produttiva in via Variante Est n.4 del Comune di Manocalzati (AV), a tempo indeterminato.

RITENUTO:

di volturare alla Società "Panificio Santoro Vincenzo s.a.s. di Vara Maria e Figli" l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con il D.D. N. 152 DEL 01/09/2011 alla Società "Panificio Santoro Vincenzo s.a.s. di Vara Maria e Figli" per l'attività di panificio ed affini con sede produttiva in via Variante Est n.4 del Comune di Manocalzati (AV),

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
- 2) la D.G.R. 5 Agosto 1992, n.4102;
- 3) la D.G.R. 19 Gennaio 2001, n. 286;
- 4) il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- 5) il D.D. n. 152 DEL 1/09/2011;
- 6) LA D.G.R. N. 243 DEL 08/05/2015;
- 7) La D.G.R. n. 6 del 12/01/2016;
- 8) LA D.G.R.C. N. 99 DEL 05-05-2017;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento, dott.ssa Rosanna Dattoli,

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con il D. D. N. 152 DEL 01/09/2011 in favore della Società "Panificio Santoro Vincenzo s.a.s. di Vara Maria e Figli", subentrata nella gestione dello stabilimento già autorizzato per decesso del precedente titolare, per l'attività di panificio ed affini con sede produttiva in via Variante Est n.4 del Comune di Manocalzati (AV).

- 3) di dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto nell'originario D.D. n. 152 DEL 01/09/2011 e segnatamente, la data di scadenza (31/08/2026).
- 3.1.** rispettare i valori limite riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso delle sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamenti dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
- 3.2.** non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992;
- 3.3.** in generale i metodi di campionamento di analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, dal D.M. 25 agosto 2000 e della D.G.R. n. 243 dell'8 maggio 2015;
- 3.4.** ove tecnicamente possibile garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- 3.5.** effettuare, con cadenza **annuale**, secondo la tempistica in atto, ed immutata periodicità - durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose - n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed agli Enti interessati (Comune di Manocalzati, A.R.P.A.C. Avellino);
- 3.6.** provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- 3.7.** provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'Autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
- I. dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
- II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
- III.** rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- 3.8** adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV – TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti alla scrivente e agli Enti preposti, contestualmente ai controlli discontinui;
- 3.9** comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- 3.10** porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- 3.11** custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 4) di puntualizzare ulteriormente che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno essere modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia possibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 152/06, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 5) di obbligare la società a comunicare agli Enti preposti ogni ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale o modifica della denominazione o ragione sociale o cessazione dell'attività;
- 6) di rilasciare il presente provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la Società sia tenuta in forza di altra norma;
- 7) è fatto obbligo alla Società a richiedere, in caso di modifica sostanziale, l'Autorizzazione Unica

Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013;

- 8) di notificare il presente provvedimento alla Società "Panificio Santoro Vincenzo s.a.s. di Vara Maria e Figli" con sede produttiva in via Variante Est n.4 del Comune di Manocalzati (AV);
- 9) di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Manocalzati, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino;
- 10) di inoltrarlo, infine, alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
- 11) avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente
(Dott. Antonello Barretta)